

Codice A1816B

D.D. 4 settembre 2020, n. 2320

Demanio idrico fluviale. Pratica CNPO855. Concessione demaniale breve per occupazione di area di demanio idrico sul rio Crosa (guado temporaneo) in comune di Frabosa Soprana (CN). Richiedente: Comune di Frabosa Soprana, con sede in Piazza Municipio 5, nella persona del Sindaco pro tempore dott.ssa Iole Caramello.



ATTO DD 2320/A1816B/2020

DEL 04/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Demanio idrico fluviale. Pratica CNPO855. Concessione demaniale breve per occupazione di area di demanio idrico sul rio Crosa (guado temporaneo) in comune di Frabosa Soprana (CN).

Richiedente: Comune di Frabosa Soprana, con sede in Piazza Municipio 5, nella persona del Sindaco pro tempore dott.ssa Iole Caramello.

In data 21/05/2020 (ns. prot. n. 25401/A1816B) e successiva precisazione in data 20/08/2020 (ns. prot. n. 40481/A1816B) il Comune di Frabosa Soprana, con sede in Piazza Municipio 5, nella persona del Sindaco pro tempore dott.ssa Iole Caramello, ha presentato istanza di concessione demaniale breve, per l'occupazione di un'area demaniale per la realizzazione di un guado temporaneo di dimensione 8 m x 3,50 m, necessario per lo svolgimento delle attività forestali sulle superfici in proprietà, facenti capo al lotto boschivo denominato "Bourch". Le opere in progetto sono evidenziate negli elaborati progettuali, firmati dal dott. Davide Sagnelli, con studio in Mondovì, Via Risorgimento n° 6, allegati all'istanza medesima.

Visto il verbale di Deliberazione della Giunta Comunale di Frabosa Soprana n. 27 del 14/05/2020 di approvazione della richiesta di concessione breve, corredata del progetto definitivo a firma del dott. Davide Sagnelli.

Con nota prot. n. 41315/A1816B del 31/08/2020 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.15 della L.R. 14/2014.

Considerato che occorre autorizzare l'occupazione temporanea ai sensi del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i.

Preso atto che il guado temporaneo verrà utilizzato per lo svolgimento delle attività forestali sulle superfici in proprietà, facenti capo al lotto boschivo denominato "Bourch".

Ritenuto che l'opera temporanea risulta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Crosa, con le seguenti prescrizioni:

- i lavori in progetto dovranno essere eseguiti in modo tale da ridurre al minimo l'interferenza con l'alveo;
- il materiale litoide demaniale movimentato nell'alveo durante i lavori, non dovrà essere in alcun modo asportato ma utilizzato per imbottimenti e regolarizzazioni spondali, mantenendo inalterato il piano di campagna delle sponde.

Vista la "tabella canoni di concessione per utilizzo di pertinenze idrauliche" (Tabella A allegata alla L.R.19/2018 aggiornata con D.D. 206/A1801A del 24/01/2019) che esenta gli Enti Locali dal pagamento del canone dovuto per i guadi.

Dato atto che è stata effettuata visita di sopralluogo da parte di funzionari incaricati da questo Settore in data 03/09/2020, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000
- viste le L.R. n. 12/2004
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015
- Vista la L.R. 23/2008, art. 17

determina

di concedere al Comune di Frabosa Soprana, con sede in Piazza Municipio 5, l'occupazione di un'area demaniale, con la realizzazione di un guado temporaneo di dimensione 8 m x 3,50 m, necessario per lo svolgimento delle attività forestali sulle superfici in proprietà, facenti capo al lotto boschivo denominato "Bourch".

L'opera dovrà essere realizzata così come indicato sugli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza, che si restituiscono vistati al richiedente.

Di accordare la concessione a titolo precario per 1 (uno) anno a far data dalla presente determinazione.

Durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

L'eventuale il materiale di risulta proveniente dagli scavi o movimentazioni, dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità della zona interessata dall'opera da realizzarsi e non potrà in alcun modo essere asportato senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;

La concessione demaniale breve è accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale dell'Ente autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale e i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della concessione stessa.

Il cantiere dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore; resta a carico del del soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, svincolando questo Settore da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua.

La concessione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore; gli eventuali oneri di ripristino saranno a totale carico del concessionario.

L'Amministrazione regionale concedente si riserva la facoltà, per motivi di variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o perché l'opera sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del rio Crosa, di revocare in qualsiasi momento la concessione demaniale breve ai sensi dell'art.16 del D.P.G.R 14/R/2004 e s.m.i. .

Il soggetto autorizzato a scadenza della concessione, dovrà rimuovere il il guado realizzato e ogni altra opera eventualmente eseguita durante i lavori e ripristinare perfettamente la sezione di deflusso al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, inviando comunicazione scritta a questo Settore.

Il soggetto autorizzato dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione dell'area demaniale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe